



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

STRUTTURA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA  
Il Direttore

Al Direttore del Servizio Tecnico-strumentale  
Sicurezza sui luoghi di lavoro

Al Direttore del Servizio C.O.A.

Al Direttore del Servizio Giuridico  
Istituzionale

A ciascun Dirigente

A ciascun Funzionario che ricopre incarico  
dirigenziale

Ai Responsabili di procedimento

p.c. Al Segretario generale vicario

LORO SEDI

Oggetto: adempimenti conseguenti alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 75/2017 per la segnalazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015.

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 75 del 13 giugno 2017, ha dettato delle disposizioni organizzative interne, a carattere generale e di prevenzione, in merito ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale provvedimento è attuativo del Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, recante *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”*, che a sua volta trae origine dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, *(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)*.

Il Decreto ministeriale, di seguito denominato “Decreto”, stabilisce, all'art. 6, che ogni pubblica amministrazione debba definire procedure interne che consentano di rilevare eventuali operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte di soggetti che intrattengono rapporti finanziari con l'Amministrazione, e che qualora sussistano ragionevoli motivi per ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività criminali di tale natura l'Amministrazione ha il dovere di segnalare ciò all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia.

Sempre l'art. 6 prevede che attraverso le suddette procedure interne vengano specificate le modalità con le quali i diversi uffici di ciascuna pubblica amministrazione trasmettano ad un determinato soggetto – denominato “Gestore” - le informazioni in questione.

Tale soggetto è stato individuato dall'Ufficio di presidenza nel dirigente che ricopre l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

### I principali contenuti del Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015

Come già anticipato, il Decreto trova applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni - ciascuna delle quali è qualificata con il termine di "operatore"- ed è riferibile ad ogni loro attività nei confronti di persone fisiche o giuridiche, "...finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza...".

Il Decreto, al quale necessariamente si rimanda per una completa conoscenza dei contenuti, fornisce poi una serie di definizioni relative a specifici elementi oggetto di trattazione; tra esse, si ritiene di dover evidenziare le seguenti:

- costituiscono "**Riciclaggio**", se commesse intenzionalmente, le attività di:
  - a) *conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
  - b) *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
  - c) *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
  - d) *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione";*
- sono considerati "**Paesi o territori a rischio** quelli non annoverati tra i Paesi o territori a regime antiriciclaggio equivalente di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze <sup>1</sup>e, in ogni caso, quelli indicati dagli organismi internazionali competenti (ad es. GAFI <sup>2</sup>, OCSE<sup>3</sup>) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale" <sup>4</sup>;

<sup>1</sup> Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2015, reperibile all'indirizzo <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/12/15A03477/sg>, individua i seguenti Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla normativa europea: Australia; Brasile; Canada; Hong Kong; India; Giappone; Repubblica di Corea; Messico; Singapore; Stati Uniti d'America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera; Repubblica di San Marino, nonché i seguenti territori: Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia francese; Saint-Pierre e Miquelon; Wallis e Futuna; Aruba; Curaçao; Sint Maarten; Bonaire; Sint Eustatius; Saba.

<sup>2</sup> Acronimo di "Gruppo di azione finanziaria internazionale".

<sup>3</sup> Secondo l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'unico Stato da ascrivere alla black list dei Paesi totalmente non cooperativi nella lotta contro l'evasione fiscale è Trinidad e Tobago.

<sup>4</sup> Il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016, reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=IT>, ha individuato i

- sono considerate “**persone politicamente esposte**” “*le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami*”.

In base all’art. 4 del Decreto, gli operatori (cioè le PP.AA.) sono tenuti ad inviare alla UIF una segnalazione nei casi in cui siano venuti a conoscenza o abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano in atto - o state compiute o tentate - operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione, anche sulla base degli indicatori di anomalia presenti nell’Allegato al Decreto e soggetti a periodici aggiornamenti. L’eventuale riscontro di indicatori di anomalia non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, essendo necessaria una valutazione complessiva del caso concreto.

La segnalazione di operazioni sospette costituisce in ogni caso un atto distinto dalla denuncia all’autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente da essa.

#### **Gli adempimenti derivanti dalle disposizioni organizzative interne stabilite dalla Deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 giugno 2017, n. 75**

Tale provvedimento prevede che **ciascun dirigente o incaricato di funzioni dirigenziali** ogni qual volta abbia **ragionevole motivo**, anche a seguito di elementi forniti dai propri collaboratori, di sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia tenuto ad inviare una relazione al Gestore, individuato nel Responsabile per la prevenzione della corruzione, contenente tutti gli elementi in possesso del segnalante, al fine di consentire una verifica nel merito da parte dello stesso Gestore. Le ragioni del sospetto possono essere desunte da qualsiasi circostanza conosciuta dal segnalante in ragione delle funzioni esercitate o acquisite e deve basarsi su una valutazione complessiva.

L’obbligo di segnalazione al Gestore consegue ad un’attenta analisi **sia di aspetti correlati al soggetto** - ovvero ai soggetti – nei confronti del quale (o dei quali) è realizzata l’operazione a contenuto economico **sia di aspetti inerenti modalità e circostanze oggettive che caratterizzano l’operazione stessa**. In tal senso, l’eventuale presenza di situazioni soggettive e/o di circostanze oggettive riconducibili agli indicatori di anomalia, pur non essendo, soprattutto se tali elementi siano considerati singolarmente, sufficienti a configurare l’obbligo di segnalazione al Gestore, tuttavia costituisce un importante parametro cui fare riferimento e tale da indurre il dirigente ad effettuare i necessari approfondimenti. Inoltre, come espressamente previsto all’art. 6, comma 11 del Decreto, “*nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l’operazione, acquisite nell’ambito dell’attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.*”.

Si richiama l’attenzione, in considerazione dell’estrema delicatezza della materia e per le implicazioni che potrebbero scaturire da una non corretta trattazione dei dati, sulla necessità che ogni segnalazione al Gestore sia effettuata con le modalità, da tempo vigenti presso

---

seguenti Paesi in tal senso ad alto rischio: Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iran, Iraq, Repubblica democratica di Corea, Repubblica democratica popolare del Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen.

l'Amministrazione, utilizzate per la protocollazione e trasmissione di atti di natura riservata. In particolare, la nota contenente la segnalazione dovrà essere inserita in una busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, con evidenziazione nella parte esterna della dicitura **“Atto riservato”**.

A seguito della ricezione della segnalazione del dirigente – o del funzionario che ricopre un incarico dirigenziale - il Gestore, quale soggetto incaricato per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ha facoltà di richiedere al segnalante e ad altri dirigenti ulteriori elementi o precisazioni ritenuti necessari per valutare se sussistano i presupposti per la segnalazione ai sensi dell'art. 7 del Decreto.

### **Gli indicatori di anomalia**

Come si è detto, il Decreto contiene un Allegato nel quale sono presenti molteplici indicatori di anomalia, i quali *“sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.”* (art. 3, comma 1).

Gli indicatori sono innanzitutto ripartiti in tre sezioni-categorie:

- A) quelli connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- B) quelli connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni;
- C) quelli specifici per settore di attività.

Gli indicatori presenti nelle sezioni A e B sono di carattere generale e sono quindi riferibili a qualsiasi operazione a contenuto economico.


In relazione agli indicatori, l'art. 3, comma 4 del Decreto prevede che *“gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia di attività.”*

In conformità a tale previsione, la Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 75/2017 ha individuato quali principali indicatori specifici da assumere come riferimento quelli contenuti nella sezione C del predetto Allegato, concernenti i settori degli “appalti” e dei “finanziamenti pubblici”, nonché a possibili futuri indicatori evidenziati da aggiornamenti del Decreto.

Per quanto concerne le operazioni economiche relative agli appalti nonché ad eventuali forme di finanziamento pubblico a soggetti privati, le attività di analisi del caso concreto dovranno essere effettuate, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del Decreto, anche sulla base dei seguenti criteri, laddove non richiamati negli elenchi degli indicatori di anomalia:

- incoerenza con l'attività o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- assenza di giustificazione economica;
- inusualità, illogicità, elevata complessità o significativo ammontare dell'operazione.

Dott. Luigi Lupo



Allegati:

1. Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015;
2. Deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 giugno 2017, n. 75.